



Agenzia per la Coesione Territoriale



INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE CAMPANIA

XI ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI

ROMA, _____ 2018

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi” e, in particolare, l’art.15, comma 2-bis recante l’obbligo della sottoscrizione degli accordi mediante utilizzo di firma digitale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i contenuti ed i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata dedicato all’attuazione di un’Intesa Istituzionale di Programma tramite la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 16 febbraio 2000;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro (APQ) denominato “Infrastrutture per i sistemi urbani” sottoscritto in data 6 febbraio 2001, tra il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale - e la Regione Campania;

VISTO, in particolare, l’art. 8 “Disposizioni generali” punto 3 del predetto APQ, che prevede la possibilità di modificare o integrare l’Accordo medesimo per concorde volontà delle Parti;

CONSIDERATO che, successivamente, in data 23/04/2001 è stato sottoscritto il I atto integrativo del citato APQ; in data 01/08/2003 è stato sottoscritto il II atto integrativo del citato APQ; in data 09/02/2006 è stato sottoscritto il III atto integrativo del citato APQ; in data 15/10/2007 è stato sottoscritto il IV atto integrativo del citato APQ; in data 09/04/2008 è stato sottoscritto il V atto integrativo del citato APQ; in data 01/08/2008 è stato sottoscritto il VI atto integrativo - Premialità per la raccolta differenziata - del citato APQ; in data 18/12/2008 è stato sottoscritto il VII atto integrativo del citato APQ; in data 22/02/2010 è stato sottoscritto l’VIII atto integrativo del citato APQ; in data 30/12/2015 è stato sottoscritto il IX atto integrativo del citato APQ; in data 31/12/2015 è stato sottoscritto il X atto integrativo del citato APQ;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che

prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 e, in particolare, il punto 2 della stessa, recante indicazioni per la stipula e l'aggiornamento degli Accordi di Programma Quadro;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, e s.m.i. recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate" e, in particolare, i punti:

- 2.2 riguardante le modalità attuative del QSN;
- 4.2 riguardante il "Miglioramento della strategia di Politica Regionale Unitaria e dell'efficacia della programmazione";
- 8 che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;
- 8.2 "Sistema di gestione e controllo e di verifica" e l'Allegato 6 della stessa delibera che individua l'UVER (ora NUVEC- Nucleo di verifica e controllo) dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, oggi Agenzia per la coesione territoriale, quale organismo di verifica del sistema di gestione e controllo;

VISTA la Circolare adottata dall'ex Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e) f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTA la delibera del CIPE del 22 marzo 2012 n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013;

VISTA la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera CIPE del 22 marzo 2012 n. 41;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 con il quale è stato approvato lo Statuto della citata Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il Direttore della citata Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, recante “Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430”, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 che, in attuazione dell’art.10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 478/2012 e ss.mm. e ii. con la quale è stata ridefinita, tra l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali della Regione Campania sulla base delle competenze da svolgere;

VISTO il Sistema di Gestione e controllo (SIGECO) del FSC approvato con DGR n. 603 del 19/10/2012 e valutato adeguato dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (ora NUVEC);

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e le successive modifiche apportate, per ultime, dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ed in particolare l’articolo 1, commi dal 703 al 706, che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali e del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul finanziamento dell’Unione europea (TFUE) elaborate dai servizi della Direzione generale concorrenza della CE;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118 “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio, e successive modifiche

ed integrazioni, concernente disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione (FC);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità di applicazione del Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Programma operativo regionale (POR) FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, come da ultimo modificato con Decisione della Commissione C(2016) 2677 final del 03/05/2016;

PRESO ATTO che, il Quadro strategico nazionale (QSN) è stato da ultimo modificato con presa d'atto comunicata dai Servizi della Commissione con nota Ares (2013) 3071700 del 17 settembre 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 24 settembre 2013, con la quale sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul POR Campania FESR 2007-2013, i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, ivi inclusi gli interventi ricompresi in Accordi di Programma Quadro, già conclusi o con lavori avviati;

CONSIDERATO che, a seguito della chiusura del POR FESR 2007-2013, la Regione Campania ha avviato un'attività di ricognizione degli interventi provenienti da APQ che, successivamente all'ammissione a finanziamento su detto Programma, sono stati oggetto di certificazione in sede di Domanda di pagamento finale alla Commissione europea, al fine di quantificarne la relativa quota proveniente da risorse inizialmente programmate a valere sul FSC;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 4.1 della delibera del CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, *“Le Regioni e Province Autonome sono tenute a comunicare al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ai fini del relativo reimpiego nel rispetto delle norme europee e nazionali, l'ammontare delle risorse del FSC rese disponibili a seguito della rendicontazione su Programmi comunitari 2000-2006 e/o 2007/2013 di interventi finanziati originariamente con risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione”*;

VISTA la nota prot. n. 210655 del 29 marzo 2018, con la quale la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania ha comunicato al Dipartimento per le Politiche di Coesione e all'Agenzia per la Coesione Territoriale gli esiti della ricognizione condotta in relazione agli interventi certificati sul POR FESR 2007-2013, provenienti da APQ della programmazione FSC 2000-2006 di cui la medesima è Responsabile Unico dell'Attuazione;

CONSIDERATO che, come comunicato con la su citata nota prot. n. 210655 del 29 marzo 2018, le risorse FSC 2000-2006 rinvenienti dalla certificazione degli interventi a valere sul POR FESR e non rientranti tra quelli in *overbooking* nel medesimo Programma, al netto di quelle già destinate dalla Regione Campania a copertura dei contributi alla Finanza pubblica prescritti dalle leggi di stabilità nazionali per le annualità 2015 e 2016, ammonta ad €78.935.537,79;

PRESO ATTO della volontà manifestata dalla Regione Campania con note prot. n. 210655 del 29 marzo 2018, di riprogrammare parte delle risorse di cui al punto precedente in favore di iniziative di sostegno alla strategia di sviluppo urbano, che non hanno trovato sufficiente copertura finanziaria a valere su altre programmazioni;

VISTO che, con nota prot. 257396 del 19 aprile 2018, la Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile ha trasmesso un programma di interventi per lo sviluppo urbano, elaborato d'intesa con Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo Sviluppo Regionale, il cui costo complessivo ammonta a € 94.884.532,00, di cui € 67.232.364,98 da porsi a carico delle risorse FSC 2000-2006 rinvenienti dalla certificazione degli interventi a valere sul POR FESR ed € 26.277.181,86 da porsi a carico su risorse rinvenienti dalla programmazione POR FESR 2000-2006 della Regione Campania ed € 1.334.985,16 a valere sui fondi dei Soggetti attuatori;

VISTO che, con nota prot. n. 264416 del 23 aprile 2018 la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso all'ACT lo schema di

APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani – XI Atto Integrativo” e relativi allegati, da sottoscrivere tra quest’ultima e la Regione Campania;

CONSIDERATO che, con email del 24 aprile 2018, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 266147, l’ACT ha espresso la propria condivisione allo schema di APQ e dei relativi allegati;

CONSIDERATO che le risorse FSC 2000-2006 da destinarsi al finanziamento dei predetti interventi, per un importo complessivo di € 67.232.364,98, provengono dalla certificazione sul POR FESR 2007-2013 degli interventi presenti nei seguenti APQ: “Accelerazione della spesa in Aree Urbane” e relativo I Atto Integrativo, “Infrastrutture a Supporto Attività Economiche - Atto Integrativo”, III, IV, VI, VII e VIII Atto Integrativo all’APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani”, come da prospetto allegato (Allegato 1);

DATO ATTO che, in seguito alla certificazione sul POR FESR 2007-2013 delle suddette risorse, il quadro delle fonti finanziarie degli Accordi e dei relativi Atti Integrativi interessati è stato aggiornato nel corso della sessione di monitoraggio del 28 febbraio 2018;

RITENUTO OPPORTUNO che gli interventi di cui al predetto programma di sostegno alla strategia di sviluppo urbano, convergenti con la programmazione unitaria della Regione Campania, siano inseriti in uno strumento attuativo, quale l’Accordo di programma quadro, che ne comprovi la conformità con l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata dal CIPE e sottoscritta in data 16 febbraio 2000;

CONSIDERATO, pertanto, che l’importo FSC 2000-2006 pari a € 67.232.364,98, originato dalla certificazione sul POR FESR degli interventi di cui all’Allegato 1, è riprogrammato con il presente Atto Integrativo all’APQ Infrastrutture per i sistemi urbani”, a valere sull’originaria assegnazione di cui alle delibera CIPE n. 142/1999, n. 84/2000 (Quota ordinaria), n. 17/2003 (Quota F.4-Regioni Mezzogiorno), n. 20/2004 (Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno), n. 35/2005 (Quota D.2-Aree urbane-Regioni Mezzogiorno e Quota D.5-Regioni Mezzogiorno) e n. 3/2006 (Quota C.3 - Regioni Mezzogiorno), quale quota riprogrammabile ai sensi del punto 4.1 della delibera CIPE n. 41/2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ recante “_____” con cui si approvano i documenti propedeutici alla sottoscrizione del presente Atto Integrativo e si individua il Responsabile Unico dell’Accordo nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale competente per materia, DG Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

tutto ciò premesso

L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

E LA REGIONE CAMPANIA

stipulano il seguente

XI ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI”

Articolo 1

Recepimento delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente XI Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture dei Sistemi Urbani”, di seguito denominato “Accordo”, in uno ai seguenti allegati:
 - 1.1. Elenco degli interventi certificati sul POR Campania FESR 2007-2013, da cui provengono le risorse FSC 2000-2006 riprogrammate nell’ambito del presente Accordo (Allegato 1);
 - 1.2. Programma degli interventi (Allegato 2), corredato di:

- Relazione tecnica (Allegato 3);
 - Schede riferite a ciascun intervento, complete di cronoprogramma (Allegato 4);
 - Piano finanziario degli interventi, suddiviso per annualità (Allegato 5).
2. Le schede riferite agli interventi di cui all'Allegato 4 saranno compilate all'interno del sistema informativo locale (SMOL) e trasmesse mediante le regole individuate dal Protocollo di Colloquio al sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (Sistema Gestione Progetti).
 3. Per il Sistema di Gestione e Controllo Regionale si fa rinvio alla DGR n. 603 del 19 ottobre 2012 citata in premessa, per quanto concerne le risorse FSC 2000-2006.
 4. Per quanto non espressamente previsto o non modificato dal presente Atto Integrativo, si rinvia all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture dei Sistemi Urbani" e nei successivi Atti Integrativi citati in premessa nonché alle norme relative all'APQ rafforzato.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
 - a. per "Accordo", il presente Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani – XI Atto Integrativo";
 - b. per "Agenzia", l'Agenzia per la Coesione Territoriale istituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
 - c. per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - d. per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - e. per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
 - f. per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento;
 - g. per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, compilabile tramite SMOL e trasferita ad SGP, che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - h. per "Soggetto Attuatore", il soggetto incaricato della realizzazione del Programma degli interventi;
 - i. per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo;
 - j. per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo;
 - k. per "Responsabile dell'Intervento", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
 - l. per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
 - m. per "Sistema di gestione e controllo" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE n. 41/2012;
 - n. per "Scheda SIGECO" la scheda, validata dall'ex UVER (ora NUVEC), che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

Articolo 3
Finalità ed obiettivi

1. Il presente Accordo è finalizzato alla programmazione e all'attuazione di iniziative mirate alla:
 - promozione del recupero e del miglioramento della qualità urbana delle città;
 - promozione della competitività dei sistemi urbani;
 - promozione dell'offerta di servizi sociali nelle aree degradate;
2. Gli interventi oggetto di tale Accordo, in coerenza con l'APQ "infrastrutture per i sistemi urbani", hanno come comune denominatore l'obiettivo di incidere positivamente sul sistema di recupero degli spazi urbani nella sua globalità tramite strategie specifiche quali:
 - sviluppo urbano, che attraverso il recupero di spazi urbani pubblici delle Città, mira al miglioramento e all'innalzamento della qualità e fruibilità dei servizi e delle attività connesse;
 - conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale attraverso il recupero del "patrimonio collettivo" anche inteso come miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli stessi.
2. Le Parti convengono che il presente Accordo è volto al potenziamento e al rafforzamento degli obiettivi strategici dell'APQ "Infrastrutture per i Sistemi Urbani", perseguendo, nel contempo, finalità analoghe e complementari alle azioni già presenti nel citato Accordo. Inoltre, esso è coerente con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali definiti negli atti della politica regionale unitaria ed è finalizzato, in particolare, alla programmazione ed all'attuazione di interventi di riqualificazione urbana per il rafforzamento del patrimonio infrastrutturale e impiantistico, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità dei servizi del sistema urbano.

Articolo 4
Contenuti degli allegati

1. Gli obiettivi e le finalità delineati al precedente articolo 3 sono perseguiti attraverso la realizzazione di un programma di interventi riportati nel prospetto in allegato al presente Accordo (Allegato 2) e illustrati in dettaglio nella "Relazione Tecnica" (Allegato 3).
2. Nell'allegato 2 "Programma degli interventi" sono riportati per tutti gli interventi i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte;
3. Nell'allegato 3 "Relazione Tecnica" è riportata la descrizione generale e di dettaglio di ciascun intervento;
4. Nell'allegato 4 "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato BDU, inclusive dei seguenti elementi: crono programma, quadri economici e indicatori;
5. Nell'allegato 5 "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.

Articolo 5
Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria complessiva degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a euro 94.844.532,00 ed è assicurata dalle risorse di cui al seguente prospetto:

Fonti di copertura finanziaria	Importo (€)
FSC 2000-2006 - Risorse disponibili a seguito della certificazione a valere sul POR FESR 2007-2013 degli interventi inizialmente finanziati nell'ambito di APQ FSC 2000-2006, di cui:	67.232.364,98
- <i>Delibera CIPE n. 142 del 1999</i>	3.976.444,41
- <i>Delibera CIPE n. 84 del 2000 - Quota Ordinaria</i>	4.203.066,14
- <i>Delibera CIPE n. 17 del 2003 - Quota F.4 - Regioni Mezzogiorno</i>	2.213.333,74
- <i>Delibera CIPE n. 20 del 2004 - Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno</i>	14.687.057,16
- <i>Delibera CIPE n. 35 del 2005 - Quota D.2 - Aree urbane - Regioni Mezzogiorno</i>	3.084.826,35
- <i>Delibera CIPE n. 35 del 2005 - Quota D.5 - Regioni Mezzogiorno</i>	18.375.969,72
- <i>Delibera CIPE n. 3 del 2006 - Quota C.3 - Regioni Mezzogiorno</i>	20.691.667,46
Altre Fonti, di cui;	27.612.167,02
- <i>Rinvenienze POR FESR 2000-2006</i>	26.277.181,86
- <i>Risorse Enti Attuatori regionali regionali</i>	1.334.985,16
Totale	94.844.532,00

2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni dei soggetti attuatori, laddove questi non coincidano con la Regione stessa, nonché in funzione della propria programmazione di bilancio, garantisce:

- la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
- la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6 *Obblighi delle Parti*

1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui agli allegati costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma degli interventi oggetto del presente Accordo.
2. In particolare, l'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce:
 - l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
2. La Regione Campania:
 - garantisce, con il coordinamento della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto del Presidente di Giunta Regionale, l'esecuzione del Programma degli interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati
 - garantisce l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP;
 - garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti

approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- assicura il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale;
- assicura l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
- garantisce il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore compatibilmente con i criteri introdotti da D.Lgs. n. 118/2011;
- tiene conto dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio;
- assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi;
- valuta la compatibilità degli interventi oggetto dell'Accordo con la normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, e cura, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea;
- effettua i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di rispettiva competenza a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure sanzionatorie previste dall'Accordo;
- c. eseguire, con periodicità almeno semestrale tutte le attività utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le misure per la realizzazione degli interventi.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, al fine di una programmazione complessiva dei fondi attribuiti alla Regione Campania, confluiscono su un capitolo dedicato del bilancio regionale e sono riprogrammate dal Tavolo dei Sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera del CIPE n. 41/2012, secondo le modalità di cui al presente articolo,
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora riprogrammabili, potranno costituire copertura finanziaria per eventuali maggiori costi dei lavori. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le Parti convengono la costituzione del Tavolo dei Sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati nel presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE.
3. All'Agenzia per la Coesione Territoriale competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9
Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA è tenuto a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale è individuato nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania. Il RUPA regionale opera in raccordo con gli Uffici della Programmazione Unitaria e assume, anche in linea con quanto previsto dal SI.GE.CO., altresì, il compito di:
 - proporre la riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 8;
 - attivare, avvalendosi dell'apposita Unità di controllo e verifica regionale, le verifiche sul rispetto dei cronoprogramma e in loco secondo i criteri definiti nel Sistema di gestione e controllo regionale;
 - coordinare le attività di validazione delle informazioni di monitoraggio inserite nel Sistema Informativo Unitario;
 - garantire il trasferimento delle informazioni di monitoraggio al sistema informativo nazionale secondo le procedure e le regole individuate nell'ambito del Protocollo di Colloquio.

Il RUPA dell'Agenzia per la Coesione è individuato nella persona del Dirigente *pro tempore* dell'Area Programmi e Procedure competente per territorio che può delegare con proprio atto un Funzionario.

Articolo 10
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania.
2. Al RUA viene conferito, anche secondo quanto stabilito dal Sistema di gestione e controllo regionale, il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dall'Agenzia;
 - e. coordinare l'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel Sistema di gestione e controllo;
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo, le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE);
 - h. individuare ritardi e inadempienze, assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11;
 - j. valutare, anche con il coinvolgimento delle competenti Amministrazioni centrali e Direzioni Generali regionali, la compatibilità degli interventi oggetto dell'Accordo con le normative europee sugli aiuti di stato richiamate in premessa, curando, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea e definendo, in conseguenza, i successivi atti.

Articolo 11
Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento a norma di legge, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispose la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio:

- a. pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
- b. organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

- c. monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiorna, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmette al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno:
 - a. un indicatore di realizzazione fisica/di programma;
 - b. un indicatore occupazionale,
 - c. un indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili, è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "*Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS*" (ora FSC) e successive disposizioni attuative dell'ex Direzione generale per le politica unitaria nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze, comporta l'applicazione delle penalità previste nel *Manuale* di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle *performances* del funzionario responsabile.

Articolo 14

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.

2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in coerenza con le indicazioni e secondo le modalità presenti nel Sistema di Gestione e Controllo e, comunque, in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della struttura regionale competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell'Agenzia. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere del CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. accertare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 15

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) da utilizzare per le risorse FSC, approvato con DGR Regione Campania n. 603/2012 e validato dall'ex UVER (ora NUVEC), comprende:
 - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 16

Interventi in Allegato 4 - Sanzioni

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari. Pertanto, la Regione Campania si impegna ad obbligare il Soggetto attuatore degli interventi

affinché riporti le citate tempistiche all'interno dei bandi di gara e/o negli atti contrattuali sottoscritti con i soggetti affidatari.

2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento, potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Articolo 17

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 18

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 17.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 19

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
3. La Regione Campania si impegna a tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 20

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 21

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 22

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dall'Agenzia al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 23

Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito all'interpretazione o attuazione dello stesso, il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige il verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora invece permangano le controversie, il RUA rimette la questione al Tavolo dei Sottoscrittori.

Articolo 24
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 25
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera del CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma,

Firmato in modalità digitale

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Ludovica Agrò

Regione Campania

Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione

Dott.ssa Maria Somma

Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile

Dott. Massimo Pinto